

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+¹

AZIONE CHIAVE 1

Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Superiore

Progetto 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

CUP

PREMESSA

La presente **Convenzione** ("la Convenzione") è conclusa **tra** le seguenti parti:

da una parte

l'Agenzia nazionale ("AN"), ("l'amministrazione erogatrice"),

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire

Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale nr. 80030350484

N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:

Palazzo Gerini

Via Michelangelo Buonarroti, 10

50122 Firenze

e sedi operative in:

Via Cesare Lombroso, 6/15

50134 Firenze

e

Via Guidubaldo del Monte, 54

00197 Roma

rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli,

e

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

dall'altra

il "**beneficiario**":

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA

Numero OID: E10208315,

con sede in Piazza Pugliatti 1 98122 Messina

Natura giuridica ufficiale

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se del caso)

PEC

Codice fiscale o Partita IVA

Codice Erasmus I MESSINA01

Nel caso di consorzio di mobilità

Accreditamento per il consorzio di mobilità: N/A

debitamente rappresentato ai fini della firma della presente Convenzione da

(indicare Funzione, Nome e Cognome)

e i beneficiari identificati nell'allegato 1, se sottoscrivono il rispettivo "modulo di adesione" (cfr. allegato 4 e articolo 40):

Salvo se diversamente specificato, i riferimenti a "beneficiario" o "beneficiari" includono il coordinatore.

Se a firmare la Convenzione di sovvenzione è un solo beneficiario ("sovvenzione monobeneficiario"), tutti i riferimenti a "coordinatore" o "beneficiari" si considerano fatti — *mutatis mutandis* — al beneficiario. Le parti di cui sopra hanno deciso di stipulare la presente Convenzione.

Firmando la presente Convenzione e i moduli di adesione, il beneficiario accetta la sovvenzione e si impegna ad attuare l'azione sotto la propria responsabilità, in conformità alla Convenzione a tutti gli obblighi, ai termini e alle condizioni ivi stabiliti.

La presente Convenzione si compone di:

Premessa

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Termini e Condizioni (compresa la Scheda tecnica)

- Allegato 1 Descrizione dell'azione e Budget di previsione
- Allegato 2 Disposizioni applicabili ai costi ammissibili
- Allegato 3 Importi applicabili
- Allegato 4 Modulo di adesione per i beneficiari (se applicabile)
- Allegato 5 Norme specifiche
- Allegato 6 Modello di accordo tra beneficiari e partecipanti

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

TERMINI E CONDIZIONI

INDICE

CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+	1
TERMINI E CONDIZIONI.....	4
SCHEMA TECNICA.....	10
CAPITOLO 1 CONDIZIONI GENERALI.....	14
ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE	14
ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI	14
CAPITOLO 2 AZIONE.....	15
ARTICOLO 3 — AZIONE.....	15
ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO	15
CAPITOLO 3 SOVVENZIONE	15
ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE	15
5.1 Forma della sovvenzione	15
5.2 Importo massimo della sovvenzione.....	15
5.3. Percentuale di finanziamento.....	15
5.4 Budget previsto, Categorie di budget/tipologie di attività	16
5.5 Flessibilità di budget	16
ARTICOLO 6 — COSTI E CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI.....	16
6.1 Condizioni generali di ammissibilità.....	16
6.2 Specifiche condizioni di ammissibilità per ciascuna categoria di budget....	17
6.3 Costi e contributi non ammissibili	17
6.4 Conseguenze dell'inosservanza.....	19
CAPITOLO 4 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE	19
SEZIONE 1 CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI.....	19
ARTICOLO 7 — BENEFICIARI.....	19
ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE	21
ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AZIONE	21
9.1 Partner associati.....	21
9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione.....	21
9.3 Subappaltatori	22
9.4 Destinatari del supporto finanziario a terzi	22
ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE.....	23
10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi.....	23
SEZIONE 2 NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	23
ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE.....	23
11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione	23
11.2 Conseguenze dell'inosservanza.....	23
ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI.....	24

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

12.1	Conflitto d'interessi	24
12.2	Conseguenze dell'inosservanza	24
ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA		24
13.1	Informazioni sensibili	24
13.2	Informazioni classificate	25
13.3	Conseguenze dell'inosservanza	26
ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI		26
14.1	Etica	26
14.2	Valori	26
14.3	Conseguenze dell'inosservanza	26
ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI		26
15.1	Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice	26
15.2	Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari	27
15.3	Conseguenze dell'inosservanza	27
ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO		28
16.1	Conoscenze preesistenti e diritti di accesso	28
16.2	Proprietà dei risultati	28
16.3	Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per finalità politiche, informative, di comunicazione, diffusione e pubblicità	28
16.4	Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti	29
16.5	Conseguenze dell'inosservanza	30
ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ		30
17.1	Comunicazione — Disseminazione — Promozione dell'azione	30
17.2	Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento	30
17.3	Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità	31
17.4	Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità	31
17.5	Conseguenze dell'inosservanza	31
ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE		31
18.1	Norme specifiche per l'attuazione dell'azione	31
18.2	Conseguenze dell'inosservanza	32
SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE		32
ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE		32
19.1	Richieste di informazioni	32
19.2	Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+	32
19.3	Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione	32
19.4	Conseguenze dell'inosservanza	33

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI	33
20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi.....	33
20.2 Conseguenze dell'inosservanza	34
ARTICOLO 21 — RAPPORTI	34
21.1 Resoconto continuo	34
21.2 Rapporti Periodici.....	34
21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro	35
21.4 Lingua del rapporto	35
21.5 Conseguenze dell'inosservanza	35
ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI	35
22.1 Pagamenti e modalità di pagamento	35
22.2 Recuperi	36
22.3 Importi dovuti.....	36
22.4 Recupero forzato	40
22.5 Conseguenze dell'inosservanza	41
ARTICOLO 23 — GARANZIE	42
23.1 Garanzia di prefinanziamento	42
23.2 Conseguenze dell'inosservanza	42
ARTICOLO 24 — CERTIFICATI	43
ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI	43
25.1 Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice	43
25.2 Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici.....	45
25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento	45
25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea	45
25.5 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati	46
25.6 Conseguenze dell'inosservanza	46
ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO	46
CAPITOLO 5 CONSEQUENZE DELL'INOSSERVANZA	46
SEZIONE 1 RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE	46
ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI COSTI E CONTRIBUTI	46
27.1 Condizioni	46
27.2 Procedura	47
27.3 Effetti	47
ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE	47
28.1 Condizioni	47
28.2 Procedura	48
28.3 Effetti	48

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

SEZIONE 2 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE	48
ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO	48
29.1 Condizioni	48
29.2 Procedura	48
ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	49
30.1 Condizioni	49
30.2 Procedura	49
ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	50
31.1 Sospensione della Convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio	50
31.2 Sospensione della Convenzione di sovvenzione avviata dall'amministrazione erogatrice.....	51
ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	52
32.1 Risoluzione della Convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio.....	52
32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio.....	53
32.3 Risoluzione della Convenzione di sovvenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice.....	55
SEZIONE 3 ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	59
ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO	59
33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice.....	59
33.2 Responsabilità dei beneficiari	59
ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE	59
SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE	59
ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE	59
CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI	60
ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	60
36.1 Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica.....	60
36.2 Data delle comunicazioni.....	60
ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE	61
ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI	61
ARTICOLO 39— MODIFICHE	61
39.1 Condizioni	61
39.2 Procedura	61
ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI	62
40.1 Adesione dei beneficiari menzionati nella Premessa	62
40.2 Aggiunta di nuovi beneficiari.....	62
ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE	63
ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE	63
ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	63

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

43.1	Diritto applicabile	63
43.2	Composizione delle controversie	63
	ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE	64
	ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BUDGET DI PREVISIONE	65
	ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL'AMMISSIBILITÀ DEI COSTI	66
	ALLEGATO 3 - IMPORTI APPLICABILI	67
	ALLEGATO 4 - MODULO DI ADESIONE PER BENEFICIARI	68
	ALLEGATO 5 - NORME SPECIFICHE	69
	1. IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 5.2)	69
	1.1 INCREMENTO DELLA SOVVENZIONE A SEGUITO DI RIDISTRIBUZIONE DEI FONDI	69
	1.2. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE A SEGUITO DI UN NUMERO RIDOTTO DI ATTIVITA' DI MOBILITA' REALIZZATE	69
	1.3. INCREMENTO DELLA SOVVENZIONE PER IL SUPPORTO ALL'INCLUSIONE E COSTI ECCEZIONALI ..	69
	2. FLESSIBILITÀ DI BUDGET (— ARTICOLO 5.5)	70
	3. DESTINATARI DEL SUPPORTO FINANZIARIO A TERZI (— ARTICOLO 9.4)	70
	4. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI	71
	5. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15)	71
	5.1. RENDICONTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI	71
	5.2 INFORMAZIONE DEI PARTECIPANTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	71
	6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16)	71
	6.1 ELENCO DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI	71
	6.2 MATERIALI DIDATTICI	71
	7. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4)	72
	7.1 PIATTAFORMA DEI RISULTATI DEI PROGETTI ERASMUS+	72
	8. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE (— ARTICOLO 18)	72
	8.1 MISURE RESTRITTIVE DELL'UE	72
	8.2 SESSIONI INFORMATIVE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIE	72
	9. RELAZIONI (— ARTICOLO 21)	72
	9.1 STRUMENTO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE ERASMUS+	72
	9.2 RAPPORTO PERIODICO	73
	9.3 RAPPORTO FINALE	73
	9.4 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE	73
	10. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3)	74
	11. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25)	74
	11.1 DESK CHECK	75
	11.2 VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT CHECKS)	75
	11.3 CONTROLLI DI SISTEMA (SYSTEM CHECK)	75
	12. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28)	76
	13. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36)	76



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Università
e della Ricerca

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

14. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI.....	76
15. SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)	76
16. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI.....	77
17. ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE	77
17.1 PAGAMENTI ATTRAVERSO GIROFONDI TRA CONTI DI TESORERIA UNICA.....	77
17.2 COMUNICAZIONI A MEZZO PEC.....	77
17.3 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE	77
17.4 CUP.....	78
ALLEGATO 6 - MODELLO DI ACCORDO TRA BENEFICIARI E PARTECIPANTI.....	79



Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

SCHEDA TECNICA

1. Dati generali

Descrizione del progetto (cfr. allegato 1 se applicabile)

Numero del progetto: **2024-1-IT02-KA171-HED-000206831**

Call: ERASMUS+ 2024

Tipo di azione: KA171 HED

Amministrazione erogatrice: Agenzia Nazionale IT02

Data inizio progetto: **01/08/2024**

Data fine progetto: **31/07/2027**

Durata del progetto: **36**

Accordo consortile: NO

2. Soggetti partecipanti

Elenco dei soggetti partecipanti: cfr. Allegato 1.

3. Sovvenzione

Importo massimo della sovvenzione richiesta: 1.138.258,00 EURO

Importo massimo della sovvenzione approvata: 173.712,00 EURO

Forma della sovvenzione: sovvenzione mista basata su costi reali e contributi unitari

Modalità di sovvenzione: sovvenzione dell'azione

Categorie di budget/tipologie di attività:

Contributi unitari:

- Supporto Organizzativo
- Supporto Individuale
- Supporto per il Viaggio
- Supporto all'inclusione per le organizzazioni

Costi reali:

- Costi eccezionali
- Supporto all'inclusione dei partecipanti

Opzioni di ammissibilità dei costi (percentuale di finanziamento)

- Costi eccezionali: 80 % dei costi diretti ammissibili,
- Supporto all'inclusione dei partecipanti: 100 %
- IVA: sì- se non detraibile o non rimborsabile

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Flessibilità del budget: sì (flessibilità soggetta a condizioni, cfr. Allegato 5, articolo 2)

4. Rendicontazione, pagamenti e recuperi

4.1 Resoconto continuo (articolo 21)

Resoconto sullo stato di attuazione: No

4.2 Rapporto periodico e pagamenti

Calendario dei rapporti periodici e dei pagamenti (articoli 21 e 22)

PR n.	Rapporti			Pagamenti	
	Periodi di riferimento da (data) a (data)	Tipo	Termine	Tipo	Scadenza (termine di pagamento)
1	01/08/2024 - 15/09/2026	Rapporto Periodico	30 giorni dopo la fine del periodo di riferimento (15/10/2026)	Prefinanziamento Secondo Prefinanziamento	30 giorni dall'entrata in vigore della convenzione 60 giorni dal ricevimento del Rapporto periodico
2	01/08/2024 - 31/07/2027	Rapporto Finale	60 giorni dopo la fine del periodo di riferimento (29/09/2027)	Saldo	60 giorni dal ricevimento del Rapporto finale

Tipo	Prefinanziamento		Garanzia di Prefinanziamento
		Importo	Importo della Garanzia
Primo Prefinanziamento	80%	€ 138.969,60	N/A
Secondo Prefinanziamento	Max 20%	€ 34.742,40	N/A

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Rendicontazione e modalità di pagamento (articoli 21 e 22):

Divieto del fine di lucro: n/a

Interessi di mora: BCE + 3,5 %

Conto bancario per i pagamenti:

Nome della banca:

Denominazione esatta del titolare del conto:

Numero completo del conto di Tesoreria Unica (se applicabile)*:

Codice IBAN:

*I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

Conversione in euro: doppia conversione²

Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti: tutte le richieste di pagamento e i rapporti devono essere presentate in lingua italiana.

4.3 Certificati (articolo 24)

n/a

4.4 Recuperi (articolo 22)

Responsabilità per i recuperi

Cessazione della partecipazione del beneficiario: beneficiario interessato

Pagamento finale: coordinatore

Dopo il pagamento finale: beneficiario interessato

Responsabilità solidale per recuperi forzati (in caso di mancato pagamento)

Responsabilità solidale incondizionata dei beneficiari — fino all'importo massimo della sovvenzione assegnata per l'azione.

5. Conseguenze dell'inosservanza, diritto applicabile e foro per la composizione delle controversie

Diritto applicabile (articolo 43)

Beneficiari UE: regime ordinario: diritto dell'UE + diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

² I beneficiari che tengono la contabilità generale in una valuta diversa dall'euro devono convertire in euro i costi iscritti in contabilità applicando la media dei tassi giornalieri di cambio pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (sito web della BCE), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento delle relazioni.

Se la Gazzetta ufficiale non pubblica il tasso giornaliero di cambio in euro della valuta in questione, la conversione va fatta applicando la media dei tassi di cambio contabili mensili pubblicati sul sito web della Commissione europea (InforEuro), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento.

I beneficiari che tengono la contabilità generale in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro consuete prassi contabili.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Beneficiari non UE: regime speciale: diritto dell'UE + diritto nazionale del paese dell'amministrazione erogatrice + principi generali del diritto delle organizzazioni internazionali e norme generali di diritto internazionale.

Foro competente per la composizione delle controversie (articolo 43)

Foro ordinario per la composizione delle controversie

Beneficiari UE: organi giurisdizionali nazionali competenti dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Beneficiari non UE: organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio (salvo se un accordo internazionale prevede l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE).

6. Altro

Norme specifiche (allegato 5): sì

- Importo massimo della sovvenzione
- Flessibilità di Budget
- Destinatari del supporto finanziario a terzi
- Supporto all'inclusione dei partecipanti con minori opportunità
- Protezione dei dati
- DPI, disposizioni in materia di diritti preesistenti, diritto di accesso e utilizzo dei risultati
- Comunicazione, disseminazione e visibilità
- Norme specifiche per l'attuazione dell'azione
- Rendicontazioni
- Importo dovuto
- Controlli, verifiche, audit e indagini
- Riduzione della sovvenzione
- Comunicazione tra le parti
- Monitoraggio e valutazione degli accreditamenti
- Supporto linguistico online (OLS)
- Protezione e sicurezza dei partecipanti
- Ulteriori disposizioni previste dalla legge nazionale

Termini standard dopo la fine del progetto:

Riservatezza: cinque anni dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Conservazione dei dati: cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Verifiche: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale.

Audit: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

CAPITOLO 1 — CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili alla sovvenzione assegnata per l'attuazione dell'azione di cui al capitolo 2.

ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

Azione: il progetto finanziato nell'ambito della presente Convenzione.

Sovvenzione: la sovvenzione assegnata nell'ambito della presente Convenzione.

Soggetti partecipanti: soggetti che partecipano all'azione in qualità di beneficiari, entità affiliate, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari del supporto finanziario a terzi.

Partecipanti: persone fisiche pienamente coinvolte in un progetto e che possono ricevere parte di una sovvenzione dell'Unione europea a copertura dei costi di partecipazione (in particolare costi di viaggio e di soggiorno).

Beneficiari (BEN): i firmatari della presente Convenzione (direttamente o con modulo di adesione).

Partner associati (PA): soggetti che partecipano all'azione ma che non hanno il diritto di addebitare i costi o chiedere i contributi.

Subappalti: contratti di beni, lavori o servizi di prestazioni facenti parte dell'azione (cfr. allegato 1).

Contributi in natura: contributi in natura ai sensi dell'articolo 2, punto 36, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ossia risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione da terzi.

Frode: frode ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371³ e dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995⁴, o altra frode o illecito penale intesi a conseguire un vantaggio finanziario o personale.

³ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Irregolarità: qualsiasi tipo di violazione (di obblighi normativi o contrattuali) che potrebbe incidere sugli interessi finanziari dell'UE, comprese le irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2988/95⁵.

Gravi illeciti professionali: qualsiasi tipo di condotta inaccettabile o inappropriata nell'esercizio dell'attività professionale, soprattutto di dipendenti, compresi i gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPITOLO 2 AZIONE

ARTICOLO 3 — AZIONE

La sovvenzione è attribuita per l'azione indicata nella Scheda tecnica (cfr. punto 1), come descritta nell'allegato 1.

ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO

La durata e la data d'inizio dell'azione sono indicate nella Scheda tecnica (cfr. punto 1).

CAPITOLO 3 SOVVENZIONE

ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE

5.1 Forma della sovvenzione

La sovvenzione è una "sovvenzione di un'azione"⁶ in forma di sovvenzione mista basata su costi reali e contributi unitari (ossia una sovvenzione basata su costi unitari, ma che include anche costi reali effettivamente sostenuti.)

5.2 Importo massimo della sovvenzione

L'importo massimo della sovvenzione è indicato nella Scheda tecnica (cfr. punto 3) e nel budget previsto (allegato 1).

5.3. Percentuale di finanziamento

La percentuale di finanziamento è indicata nella Scheda tecnica (cfr. punto 3).

I contributi unitari non sono soggetti a percentuali di finanziamento.

⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁶ Per la definizione di "sovvenzione di un'azione" cfr. articolo 180, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: una sovvenzione dell'UE per finanziare "un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo politico dell'Unione".

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

5.4 Budget previsto, Categorie di budget/tipologie di attività

Il budget previsto per l'azione figura nell'allegato 1.

Contiene i costi ammissibili previsti e i contributi unitari per l'azione, ripartiti per beneficiario e categoria di budget.

L'allegato 1 indica anche i tipi di costi e contributi (forme di finanziamento)⁷ da utilizzare per ciascuna categoria di budget.

I dettagli relativi al calcolo dei contributi unitari sono illustrati nell'allegato 2.

5.5 Flessibilità di budget

La suddivisione del budget può essere modificata — senza emendamento (cfr. articolo 39) — mediante trasferimento (tra categorie di budget), purché ciò non comporti modifiche sostanziali o importanti della descrizione dell'azione nell'allegato 1.

Tuttavia:

- altre modifiche richiedono un emendamento o una semplice approvazione, se espressamente previsto dall'allegato 5.

ARTICOLO 6 — COSTI E CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Per essere ammissibili i costi e i contributi devono soddisfare le condizioni di **ammissibilità** di cui al presente articolo.

6.1 Condizioni generali di ammissibilità

Le **condizioni generali di ammissibilità** sono le seguenti:

- (a) i costi reali (se del caso):
- (i) devono essere effettivamente sostenuti dal beneficiario;
 - (ii) devono essere sostenuti nel periodo stabilito all'articolo 4;
 - (iii) devono essere dichiarati sotto una delle categorie di budget di cui all'articolo 6.2 e all'allegato 2;
 - (iv) devono essere sostenuti in relazione all'azione così come descritta all'allegato 1 ed essere necessari alla sua attuazione;

⁷ Cfr. articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

- (v) devono essere identificabili e verificabili, in particolare devono essere iscritti nei registri contabili del beneficiario conformemente ai principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le sue consuete pratiche contabili;
 - (vi) devono rispettare la legislazione nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale; e
 - (vii) devono essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;
- (b) per i contributi unitari:
- (i) devono essere rendicontati in una delle categorie di budget di cui all'articolo 6.2 e all'allegato 2;
 - (ii) i contributi unitari devono:
 - essere effettivamente utilizzate o prodotte dal beneficiario nel periodo di cui all'articolo 4;
 - essere necessarie per l'attuazione dell'azione o da essa prodotte; e
 - (iii) il numero dei contributi unitari deve essere identificabile e verificabile, in particolare deve essere suffragato da registri e documentazione (cfr. articolo 20).

Costi indiretti

I costi indiretti saranno rimborsati al tasso fisso indicato nella Scheda tecnica (cfr. punto 3).

6.2 Specifiche condizioni di ammissibilità per ciascuna categoria di budget

Le **condizioni specifiche di ammissibilità** per ciascuna categoria di budget sono indicate nell'allegato 2.

6.3 Costi e contributi non ammissibili

I seguenti costi o contributi **non sono ammissibili**:

- (a) costi o contributi che non soddisfano le condizioni di cui sopra (cfr. articoli 6.1 e 6.2), in particolare:
 - (i) i costi relativi alla remunerazione del capitale e i dividendi versati da un beneficiario;

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

- (ii) i debiti e gli oneri di servizio del debito;
 - (iii) gli accantonamenti per perdite o debiti futuri;
 - (iv) gli interessi passivi;
 - (v) le perdite connesse alle operazioni di cambio;
 - (vi) le spese bancarie addebitate dall'istituto bancario del beneficiario per i bonifici effettuati dall'amministrazione erogatrice;
 - (vii) le spese eccessive o sconsiderate;
 - (viii) l'IVA detraibile o rimborsabile (compresa l'IVA versata da organismi pubblici che agiscono in qualità di autorità pubbliche);
 - (ix) i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione della Convenzione (cfr. articolo 31);
 - (x) i contributi in natura da terze parti;
- (b) costi o contributi dichiarati nell'ambito di altre sovvenzioni dell'UE (o di sovvenzioni attribuite da uno Stato membro dell'UE, un paese non UE o altro organismo che esegue il budget dell'UE), a eccezione del caso seguente:
- (i) se la sovvenzione di un'azione è combinata con una sovvenzione di funzionamento⁸ in corso nello stesso periodo e il beneficiario può dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo (diretto o indiretto) della sovvenzione dell'azione;
- (c) costi o contributi per il personale di un'amministrazione nazionale (o regionale/locale) per attività rientranti nelle sue normali attività (ossia non svolte soltanto per la sovvenzione);
- (d) costi o contributi (in particolare spese di viaggio e di soggiorno) per il personale o i rappresentanti delle istituzioni, organi e organismi dell'UE;
- (e) altri: come specificato nella call:
- (i) costi o contributi dichiarati specificamente non ammissibili nelle condizioni della call.

⁸ Per la definizione di "sovvenzione di funzionamento" cfr. articolo 180, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: una sovvenzione dell'UE volta a finanziare "il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nell'ambito di una politica dell'Unione e la sostiene".

6.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario dichiara costi o contributi non ammissibili, questi saranno respinti. (cfr. articolo 27).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

CAPITOLO 4 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

SEZIONE 1 CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI

ARTICOLO 7 — BENEFICIARI

I beneficiari, in quanto firmatari della Convenzione, sono pienamente responsabili nei confronti dell'amministrazione erogatrice della sua attuazione e del rispetto di tutti gli obblighi in essa previsti.

Sono tenuti ad attuare la Convenzione al meglio delle loro capacità, in buona fede e nel rispetto di tutti gli obblighi, i termini e le condizioni ivi stabiliti.

Devono disporre di risorse adeguate per attuare l'azione e attuarla sotto la propria responsabilità e conformemente all'articolo 11. Se fanno affidamento su altri soggetti partecipanti (cfr. articolo 9), mantengono la responsabilità esclusiva nei confronti dell'amministrazione erogatrice e degli altri beneficiari.

Sono responsabili congiuntamente dell'attuazione *tecnica* dell'azione. Se uno dei beneficiari non attua la propria parte di azione, gli altri beneficiari devono garantire che tale parte sia attuata da terzi (senza diritto a un aumento dell'importo massimo della sovvenzione e previa modifica; cfr. articolo 39). La responsabilità *finanziaria* di ciascun beneficiario in caso di recupero è disciplinata dall'articolo 22.

I beneficiari (e la loro azione) devono rimanere ammissibili ai sensi del programma dell'UE che finanzia la sovvenzione per l'intera durata dell'azione. I costi e contributi saranno ammissibili solo fintanto che lo saranno il beneficiario e l'azione.

I ruoli e le responsabilità interne dei beneficiari sono divisi come segue.

(a) Ciascun beneficiario deve:

- (i) tenere aggiornate le informazioni nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ (cfr. articolo 19);
- (ii) informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) di qualsiasi evento o circostanza che possa incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione dell'azione (cfr. articolo 19);

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

- (iii) trasmettere al coordinatore in tempo utile:
- le garanzie finanziarie (se necessario; cfr. articolo 23);
 - i rendiconti finanziari;
 - il contributo al resoconto sullo stato di attuazione e alle relazioni tecniche (cfr. articolo 21);
 - qualsiasi altro documento o informazione richiesta dall'amministrazione erogatrice ai sensi della Convenzione.

(b) Il coordinatore deve:

- (i) controllare che l'azione venga attuata adeguatamente (cfr. articolo 11);
- (ii) agire da intermediario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e l'amministrazione erogatrice, a meno che la Convenzione o l'amministrazione erogatrice non disponga diversamente, e in particolare:
- presentare le eventuali garanzie finanziarie all'amministrazione erogatrice (se richieste);
 - richiedere e verificare qualsiasi documento o informazione richiesti e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli all'amministrazione erogatrice;
 - presentare i Resoconti sullo stato di attuazione e i Rapporti all'amministrazione erogatrice;
 - informare l'amministrazione erogatrice dei pagamenti effettuati agli altri beneficiari (relazione sulla distribuzione dei pagamenti; se necessario, cfr. articoli 22 e 32);
- (iii) distribuire i pagamenti ricevuti dall'amministrazione erogatrice agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati (cfr. articolo 22).

Il coordinatore non può delegare né subappaltare gli incarichi di cui sopra ad altri beneficiari o terzi.

Tuttavia, i coordinatori che sono organismi pubblici possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punto ii), ultimo trattino, e punto iii), a entità "con autorizzazione a svolgere funzioni amministrative" che sono state create o che sono controllate da essi. In questo caso il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dei pagamenti e dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente Convenzione.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Inoltre, i coordinatori che sono "beneficiari unici"⁹ possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punti da i) a iii), a uno dei loro membri. Il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente Convenzione.

I beneficiari devono adottare **disposizioni interne** relative al loro funzionamento e coordinamento al fine di assicurare che l'azione sia attuata adeguatamente.

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 1), tali disposizioni devono essere stabilite in un **accordo consortile** scritto tra i beneficiari, riguardante, ad esempio:

- l'organizzazione interna del consorzio;
- la gestione degli accessi allo strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+;
- criteri di distribuzione diversi per i pagamenti e le responsabilità finanziarie in caso di recuperi (se del caso);
- le norme supplementari sui diritti e sugli obblighi connessi alle conoscenze preesistenti e ai risultati (cfr. articolo 16);
- risoluzione delle controversie interne;
- gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

Le disposizioni interne non devono confliggere con la presente Convenzione.

ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE

Non applicabile

ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AZIONE

9.1 Partner associati

Non applicabile

9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione

Altri terzi possono fornire contributi in natura (personale, attrezzature, altri beni, lavori e servizi ecc., a titolo gratuito), se necessario per l'attuazione.

⁹ Per la definizione di "beneficiario unico" cfr. articolo 187, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: "Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata **beneficiario unico**, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione."

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

I terzi che forniscono contributi in natura non svolgono alcun incarico nell'azione. Non possono addebitare costi o contributi all'azione e i costi per i contributi in natura non sono ammissibili.

I terzi e i loro contributi in natura devono essere specificati nell'allegato 1.

9.3 Subappaltatori

I subappaltatori possono partecipare all'azione, se necessario per l'attuazione.

I subappaltatori devono eseguire gli incarichi relativi all'azione conformemente all'articolo 11. I costi sostenuti dai beneficiari per il subappalto sono considerati interamente coperti dai contributi unitari (indipendentemente dai costi reali di subappalto, se del caso).

I beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 11 (corretta attuazione), 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai subappaltatori.

I beneficiari devono garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei subappaltatori.

9.4 Destinatari del supporto finanziario a terzi¹⁰

Se l'azione comprende un supporto finanziario a terzi (ad es. sovvenzioni, premi o forme analoghe di supporto), i beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai terzi che ricevono il supporto (destinatari).

I beneficiari che debbano fornire supporto ai partecipanti nelle attività del progetto sono tenuti a provvedere conformemente alle condizioni specificate nell'allegato 5.

I beneficiari devono inoltre garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei destinatari.

¹⁰ I terzi che ricevono sostegno finanziario a titolo di Erasmus+ devono essere considerati partecipanti.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE

10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi

I soggetti partecipanti stabiliti in un paese terzo (se del caso) si impegnano a rispettare i propri obblighi in forza della Convenzione e a:

- rispettare i principi generali (compresi i diritti fondamentali, i valori e i principi etici, gli standard ambientali e del lavoro, la normativa in materia di informazioni riservate, diritti di proprietà intellettuale, visibilità dei finanziamenti e protezione dei dati personali);
- in relazione alla presentazione di certificati a norma dell'articolo 24: avvalersi di revisori esterni qualificati e indipendenti e rispettare le norme comparabili a quelle previste dalla direttiva 2006/43/CE¹¹;
- per i controlli previsti all'articolo 25: consentire agli organismi di cui a tale articolo (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) di effettuare controlli, verifiche, audit e indagini (compresi controlli, visite e ispezioni in loco).

Si applicano norme speciali in materia di risoluzione delle controversie (cfr. Scheda tecnica, punto 5).

SEZIONE 2 NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE

11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione

I beneficiari devono attuare l'azione come descritto nell'allegato 1 e nel rispetto della Convenzione, delle condizioni dell'invito a presentar proposte e di tutti gli obblighi giuridici previsti dal diritto dell'UE, internazionale e nazionale.

11.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

¹¹ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87), o disposizioni nazionali analoghe.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI

12.1 Conflitto d'interessi

I beneficiari devono adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni in cui l'applicazione imparziale e obiettiva della Convenzione potrebbe essere compromessa per motivi familiari, affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici o qualsiasi altro interesse diretto o indiretto ("conflitto d'interessi").

Devono notificare formalmente e senza indugio all'amministrazione erogatrice qualsiasi situazione che costituisca o possa comportare un conflitto d'interessi, e adottare immediatamente tutte le necessarie misure per porre rimedio alla situazione.

L'amministrazione erogatrice ha il diritto di verificare l'adeguatezza delle misure adottate e può esigere l'adozione di ulteriori misure entro un determinato termine.

12.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la Convenzione o posto termine alla partecipazione del beneficiario (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA

13.1 Informazioni sensibili

Le parti devono mantenere riservato qualsiasi dato, documento o altro materiale (in qualsiasi forma) identificati come sensibili per iscritto ("informazioni sensibili") durante l'attuazione dell'azione e almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6).

Su richiesta del beneficiario, l'amministrazione erogatrice può decidere di mantenere tali informazioni riservate per un periodo più lungo.

Salvo diversamente accordato tra le parti, queste possono servirsi delle informazioni sensibili solo per attuare la Convenzione.

I beneficiari possono divulgare informazioni sensibili al loro personale o ad altri soggetti partecipanti all'azione solo se questi:

- (a) hanno necessità di conoscerle per l'attuazione della Convenzione; e
- (b) sono vincolati da obbligo di riservatezza.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

L'amministrazione erogatrice può divulgare informazioni sensibili al proprio personale e ad altre istituzioni e organi dell'UE.

Essa può inoltre divulgare informazioni sensibili a terzi se:

- (a) è necessario ai fini dell'implementazione della Convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'UE; e
- (b) i destinatari delle informazioni sono vincolati da obbligo di riservatezza.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano se:

- (a) la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;
- (b) le informazioni diventano di pubblico dominio, senza che sia violato alcun obbligo di riservatezza;
- (c) la divulgazione delle informazioni sensibili è imposta dal diritto dell'UE, internazionale o nazionale.

Le norme specifiche di riservatezza (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

13.2 Informazioni classificate

Le parti devono trattare le informazioni classificate conformemente al diritto dell'UE, internazionale o nazionale applicabile in materia (in particolare la decisione UE, Euratom 2015/444¹² e le relative norme di attuazione).

I Resoconti sullo stato di attuazione che contengono informazioni classificate devono essere presentati secondo procedure speciali concordate con l'amministrazione erogatrice.

I compiti relativi all'azione che includono informazioni classificate possono essere subappaltati solo previa esplicita autorizzazione (scritta) dell'amministrazione erogatrice.

Le informazioni classificate non possono essere divulgate a terzi (compresi i soggetti partecipanti coinvolti nell'attuazione dell'azione) senza previa autorizzazione esplicita scritta dell'amministrazione erogatrice.

Le norme specifiche di sicurezza (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

¹² Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

13.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi previsti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI

14.1 Etica

L'azione deve essere eseguita in linea con i più elevati standard etici e con il diritto dell'UE, internazionale e nazionale applicabile in materia di principi etici.

14.2 Valori

I beneficiari devono impegnarsi a garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).

14.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI

15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice

Tutti i dati personali relativi alla Convenzione saranno trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento dei dati identificato nell'informativa sulla privacy conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2018/1725¹³ e la relativa legislazione nazionale di protezione dei dati e per le finalità indicate nell'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data>.

¹³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali ai fini della Convenzione nel rispetto del diritto dell'UE, internazionale e nazionale in materia di protezione dei dati (in particolare il regolamento (UE) 2018/1725¹⁴). Nella suddetta attività di trattamento i beneficiari agiscono in qualità di responsabili del trattamento.

Devono assicurare il rispetto degli articoli 29, 30, 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/1725, garantendo in particolare che i dati personali siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non ulteriormente trattati in un modo incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati.

I beneficiari possono dare al loro personale accesso ai dati personali, se rigorosamente necessario ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio della Convenzione. I beneficiari devono garantire che il personale sia soggetto a obbligo di riservatezza.

I beneficiari devono informare gli interessati in merito al trattamento e fornire loro l'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data>.

15.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO

16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso

I beneficiari devono darsi reciprocamente e agli altri soggetti partecipanti l'accesso alle conoscenze preesistenti identificate come necessarie per l'attuazione dell'azione, fatte salve le eventuali norme specifiche di cui all'allegato 5.

- (a) Per "conoscenze preesistenti" si intende qualsiasi dato, competenza o informazione - qualunque sia la sua forma o natura (materiale o immateriale), compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale - vale a dire: di cui i beneficiari erano titolari prima di aderire alla Convenzione; e
- (b) necessari ai fini dell'attuazione dell'azione o sfruttare i suoi risultati.

Se le conoscenze preesistenti sono soggette a diritti di terzi, il beneficiario interessato deve garantire di essere in grado di adempiere ai propri obblighi dettati dalla Convenzione.

16.2 Proprietà dei risultati

L'amministrazione erogatrice non acquisisce la proprietà dei risultati prodotti nell'ambito dell'azione.

Per "risultati" si intendono gli effetti tangibili o non tangibili dell'azione, ad esempio dati, competenze o informazioni, di qualsiasi forma o natura, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno, così come pure qualsiasi diritto ad essi collegato, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per finalità politiche, informative, di comunicazione, diffusione e pubblicità

L'amministrazione erogatrice e la Commissione europea hanno il diritto di utilizzare informazioni non sensibili relative all'azione e i materiali e documenti ricevuti dai beneficiari (in particolare sintesi per la pubblicazione, risultati finali, resoconti sullo stato di attuazione, nonché qualsiasi altro materiale come immagini o materiale audiovisivo, in formato cartaceo o elettronico) a fini politici, informativi, di comunicazione, diffusione e pubblicità- durante l'azione o a posteriori.

Il diritto di utilizzare i materiali, i documenti e le informazioni dei beneficiari è concesso sotto forma di licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile, comprendente i seguenti diritti:

- (a) **uso per finalità proprie** (in particolare mettendoli a disposizione delle persone che lavorano per loro o di qualsiasi altro servizio dell'UE (compresi istituzioni, organi, uffici,

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

agenzie. ecc.) o di istituzioni o organi di uno Stato membro; di copiarli o riprodurli, per intero o in parte, in numero illimitato; e di comunicarli a mezzo stampa);

- (b) **distribuzione al pubblico** (in particolare la pubblicazione su supporto cartaceo e in formato elettronico o digitale, la pubblicazione su internet, come file scaricabile o non scaricabile, la diffusione con qualsiasi canale, la visualizzazione o presentazione pubblica, la comunicazione a mezzo stampa, o l'inserimento in banche dati o repertori ampiamenti accessibili);
- (c) **modifica o rielaborazione** (fra cui estratti, sintesi, inserimento di altri elementi (ad es. metadati, legende, altri elementi grafici, visivi, audio o testuali), estrazione di parti (ad es. supporti file audio o video), divisione in parti, utilizzo in una raccolta);
- (d) **traduzione;**
- (e) **conservazione** in formato cartaceo, elettronico o altro formato;
- (f) **archiviazione**, in linea con le norme applicabili in materia di gestione documentale;
- (g) il diritto di autorizzare **terzi** ad agire per suo conto o a rilasciare a terzi sub-licenze per le modalità di utilizzo di cui alle lettere b), c), d) e f), se necessario per l'attività di informazione, comunicazione e pubblicità dell'amministrazione erogatrice; e
- (h) **elaborazione**, analisi, raccolta di materiali, documenti e informazioni ricevuti e **produzione di opere derivate;** e
- (i) **diffusione** dei risultati in banche dati o repertori ampiamenti accessibili (ad esempio attraverso "open access" o "open data" o archivi analoghi, gratuiti o meno).

I diritti di utilizzo sono riconosciuti per l'intera durata dei diritti di proprietà industriale o intellettuale in questione.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari devono garantire di rispettare i loro obblighi dettati dalla presente Convenzione (in particolare, ottenendo le necessarie licenze e autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti interessati).

Se applicabile, l'amministrazione erogatrice inserirà le informazioni seguenti:

"© - [anno] - [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti riservati. Concesso in licenza a [nome dell'amministrazione erogatrice] [alla Commissione europea] a determinate condizioni."

16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti

Le norme specifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, risultati e conoscenze preesistenti (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

16.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ

17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione dell'azione

Salvo diversamente convenuto con l'amministrazione erogatrice, i beneficiari devono promuovere l'azione e i suoi risultati fornendo informazioni mirate a un pubblico variegato (tra cui i media e il pubblico in generale) conformemente all'allegato 1 e in modo strategico, coerente ed efficace.

Prima di intraprendere un'attività di comunicazione o diffusione che si prevede abbia un forte impatto mediatico, i beneficiari devono informarne l'amministrazione erogatrice.

17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento

Salvo diversamente convenuto con l'amministrazione erogatrice, le attività di comunicazione dei beneficiari attinenti all'azione (tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari, materiale informativo come opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o social media ecc.), le attività di diffusione e qualsiasi infrastruttura, attrezzatura, veicolo, fornitura o risultato principale finanziati dalla sovvenzione devono riconoscere il supporto finanziario dell'UE ed esporre la bandiera europea (logo) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso):



Funded by the
European Union



Co-funded by the
European Union



Co-funded by the
European Union



Funded by the
European Union

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Il logo deve rimanere distinto e a sé stante e non può essere modificato con aggiunta di testo o altri marchi visivi o di fabbrica.

Per evidenziare il supporto finanziario dell'UE non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte il simbolo dell'UE.

Quando è esposto insieme ad altri loghi (ad es. dei beneficiari o di sponsor), al simbolo dell'UE deve essere dato opportuno rilievo.

Ai fini dei loro obblighi prescritti dal presente articolo, i beneficiari possono utilizzare il logo senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice. Ciò, tuttavia, non conferisce ai beneficiari il diritto di utilizzo esclusivo. I beneficiari non possono inoltre appropriarsi del simbolo dell'Unione europea o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né con altri mezzi.

17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità

Qualsiasi attività di comunicazione o disseminazione attinente all'*azione* deve utilizzare informazioni effettivamente accurate nei contenuti.

Inoltre, deve essere inclusa la seguente dichiarazione di non responsabilità (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

"Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ -INDIRE]. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili."

17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità

Le norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

17.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

18.1 Norme specifiche per l'attuazione dell'azione

Le norme specifiche per l'attuazione dell'azione (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

18.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE

19.1 Richieste di informazioni

I beneficiari devono fornire — durante l'implementazione dell'azione o a posteriori e conformemente all'articolo 7 — eventuali informazioni richieste al fine di verificare l'ammissibilità dei costi o contributi dichiarati, la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli altri obblighi dettati dalla Convenzione.

Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

19.2 Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+

I beneficiari devono mantenere aggiornate — in qualsiasi momento durante l'implementazione dell'azione — le proprie informazioni nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+, in particolare nome, indirizzo, rappresentanti legali, forma giuridica e tipo di organizzazione.

19.3 Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione

I beneficiari devono informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) in merito a:

(a) **eventi** che possano incidere sull'attuazione dell'azione o ritardarla o incidere sugli interessi finanziari dell'UE, in particolare:

(i) cambiamenti della loro situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria (anche legati a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione firmata prima di sottoscrivere la sovvenzione);

b) **circostanze** che interessano:

(ii) la decisione di attribuire la sovvenzione; o

(iii) il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Convenzione.

19.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI

20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi

I beneficiari devono — almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6) — conservare i registri e altri documenti giustificativi per dimostrare la corretta attuazione dell'azione conformemente agli standard accettati nel rispettivo settore (se del caso).

Inoltre, i beneficiari devono — per lo stesso periodo — conservare quanto segue per giustificare gli importi dichiarati:

- (a) per i costi reali: registri e documenti giustificativi idonei a comprovare i costi dichiarati (come contratti, subappalti, fatture e documenti contabili). Inoltre, le consuete prassi contabili e procedure di controllo interno dei beneficiari devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati, quelli registrati nella loro contabilità e quelli figuranti nei documenti giustificativi;
- (b) per i contributi unitari secondo le consuete prassi contabili (se applicabili): registri e documenti giustificativi idonei a comprovare, in linea con l'allegato 2, il numero di unità dichiarate e a dimostrare che le loro prassi contabili sono state applicate in modo coerente, secondo criteri oggettivi, a prescindere dalla fonte di finanziamento, e che rispettano le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 6.1 e 6.2; i beneficiari non sono obbligati a tenere registri specifici dei costi reali sostenuti.

I registri e documenti giustificativi devono essere resi disponibili su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Se in attinenza alla Convenzione sono in corso controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o altre azioni legali, i beneficiari devono tenere detti registri e altri documenti giustificativi fino al termine di queste procedure.

I beneficiari devono conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono considerati originali se ammessi dal diritto nazionale vigente. L'amministrazione erogatrice può accettare documenti non originali se offrono un livello comparabile di affidabilità.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

20.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i costi o contributi non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 21 — RAPPORTI

21.1 Resoconto continuo

Ove opportuno, il coordinatore deve presentare un resoconto sullo stato di attuazione nei tempi di cui alla Scheda tecnica (cfr. punto 4.2) e alle condizioni stabilite all'allegato 5.

21.2 Rapporti Periodici

Inoltre, i beneficiari devono presentare rapporti per chiedere i pagamenti, secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2):

- per un ulteriore prefinanziamento (se applicabile): un **rapporto periodico**;
- per il pagamento finale: un **rapporto finale**.

Il rapporto periodico comprende una parte analitica e una finanziaria.

La parte analitica comprende una panoramica dell'attuazione dell'azione. Deve essere preparata utilizzando il modello fornito dall'Agenzia nazionale.

La parte finanziaria comprende:

- una dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento;
- i rendiconti finanziari (individuali e a livello consolidato per tutti i beneficiari);
- la spiegazione dell'uso delle risorse (o una tabella dettagliata di rendicontazione dei costi, se necessario).

I rendiconti finanziari devono dettagliare i contributi per le unità attuate durante il periodo di riferimento.

I contributi unitari non dichiarati nei rendiconti finanziari non saranno presi in considerazione dall'amministrazione erogatrice.

Firmando i rendiconti finanziari (nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+) i beneficiari confermano che:

- le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere;

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

- i contributi unitari dichiarati sono ammissibili (cfr. articolo 6);
- i contributi possono essere suffragati da registri e documenti giustificativi idonei (cfr. articolo 20 e allegato 2), che saranno prodotti su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit e indagini (cfr. articolo 25).

21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro

I rendiconti finanziari devono essere pagati in euro.

I beneficiari che hanno la contabilità generale in una valuta diversa dall'euro devono convertire in euro i costi iscritti in contabilità applicando la media dei tassi giornalieri di cambio pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, calcolata per il corrispondente periodo di riferimento (<http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>).

Se la *Gazzetta ufficiale* non pubblica il tasso giornaliero di cambio in euro della valuta in questione, la conversione va fatta applicando la media dei tassi di cambio contabili mensili pubblicati sul sito web della Commissione europea ([InforEuro](http://www.inforeuro.eu)), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento.

I beneficiari che tengono la contabilità generale in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro consuete prassi contabili.

21.4 Lingua del rapporto

Il Rapporto deve essere redatto nella lingua della Convenzione, salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).

21.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un rapporto trasmesso non è conforme al presente articolo, l'amministrazione erogatrice può sospendere il termine di pagamento (cfr. articolo 29) e applicare altre misure descritte al capitolo 5.

Se il coordinatore viola gli obblighi di rendicontazione, l'amministrazione erogatrice può risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32) o applicare altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI

22.1 Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Saranno effettuati in euro sul conto bancario indicato dal coordinatore (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2) e dovranno essere distribuiti senza ingiustificato ritardo (possono essere applicate restrizioni alla distribuzione del prefinanziamento iniziale; cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).

I versamenti su detto conto bancario estinguono l'obbligazione di pagamento a carico dell'amministrazione erogatrice.

I costi di bonifico saranno presi a carico nel modo seguente:

- l'amministrazione erogatrice si assume il costo dei bonifici addebitati dalla propria banca;
- il beneficiario si assume il costo dei bonifici addebitatigli dalla sua banca;
- la parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico ripetuto.

I pagamenti dell'amministrazione erogatrice si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

22.2 Recuperi

Si procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — risulta che l'amministrazione erogatrice ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.

Il regime generale di responsabilità per i recuperi (responsabilità di prima linea) è il seguente: al momento del pagamento finale, il coordinatore sarà pienamente responsabile dei recuperi, anche se non è stato il destinatario finale degli importi indebitamente versati. Alla cessazione della partecipazione del beneficiario o dopo il pagamento finale, i recuperi saranno effettuati direttamente presso i beneficiari interessati.

In caso di recuperi forzati (cfr. articolo 22.4):

- i beneficiari saranno responsabili in solido del rimborso dei debiti di un altro beneficiario ai fini della Convenzione (compresi gli interessi di mora), se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.4).

22.3 Importi dovuti

22.3.1 Versamenti di prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a dotare i beneficiari di un fondo di tesoreria e resta di proprietà dell'UE fino al pagamento finale.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Per gli eventuali **prefinanziamenti iniziali**, l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Per gli eventuali **prefinanziamenti aggiuntivi**, l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2). Tuttavia, se la dichiarazione sull'uso del prefinanziamento precedentemente erogato indica che ne è stato utilizzato meno del 70 %, l'importo indicato nella Scheda tecnica sarà ridotto della differenza tra la soglia del 70 % e l'importo utilizzato.

I versamenti di prefinanziamento (anche parziali) possono essere compensati (senza il consenso dei beneficiari) con gli importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

22.3.2 Importo dovuto per cessazione della partecipazione del beneficiario — Recupero

In caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice determinerà l'importo provvisorio dovuto per il beneficiario interessato. Gli eventuali pagamenti saranno effettuati con il pagamento finale.

L'**importo dovuto** sarà calcolato sulla base del contributo UE totale accettato per il beneficiario interessato:

Calcolo del contributo UE totale accettato

L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accettato" per il beneficiario per tutti i periodi di riferimento calcolando il "contributo UE massimo ai costi" (applicando il tasso di finanziamento ai costi accettati del beneficiario) e aggiungendo i contributi unitari per le unità accettate.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante è il "contributo UE totale accettato" per il beneficiario.

Il **saldo** è quindi calcolato detraendo gli eventuali pagamenti ricevuti (se del caso; cfr. relazione sulla distribuzione dei pagamenti di cui all'articolo 32) dal contributo UE totale accettato per quel beneficiario:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{contributo UE totale accettato per il beneficiario} \\ \text{meno} \\ \text{versamenti di prefinanziamento effettuati (se del caso)} \end{array} \right\}.$$

Se il saldo è **positivo**, l'importo sarà incluso nel pagamento finale al consorzio.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo dovuto, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare e chiederà che tale importo sia versato al coordinatore (**lettera di conferma**).

Gli importi saranno successivamente presi in considerazione anche per il pagamento finale.

22.3.3 Pagamenti intermedi

Non applicabile

22.3.4 Pagamento finale — Importo definitivo della sovvenzione — Entrate e utili — Recupero

Il pagamento finale (pagamento del saldo) rimborsa la parte rimanente dei costi ammissibili e dei contributi richiesti per l'attuazione dell'azione (se del caso).

Il pagamento finale sarà effettuato secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Il pagamento è subordinato all'approvazione della relazione finale. Tale approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, autenticità, completezza e esattezza del loro contenuto.

L'importo definitivo della sovvenzione per l'azione sarà calcolato sulla base del contributo UE totale accettato

Calcolo del contributo UE totale accettato

L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accettato" per l'azione per tutti i periodi di riferimento calcolando il "contributo UE massimo ai costi" (applicando il tasso di finanziamento ai costi totali accettati di ciascun beneficiario) e aggiungendo i contributi unitari per le unità accettate.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante corrisponde al "contributo UE totale accettato".

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

L'importo ottenuto, se superiore all'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 5.2, rimarrà nei limiti di quest'ultimo.

Il **saldo** (pagamento finale) è quindi calcolato detraendo l'importo totale dell'eventuale prefinanziamento già versato dall'importo definitivo della sovvenzione:

$$\left. \begin{array}{l} \{\text{importo definitivo della sovvenzione} \\ \text{meno} \\ \text{prefinanziamento già erogato (se del caso)}\} \end{array} \right\}$$

Se **positivo**, il saldo sarà **versato** al coordinatore.

Il pagamento finale (anche parziale) può essere compensato (senza il consenso dei beneficiari) con importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo definitivo della sovvenzione, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi;
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di addebito** con le condizioni e la data di pagamento.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.3.5 Audit successivi al pagamento finale — Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Recupero

Se successivamente al pagamento finale (in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini; cfr. articolo 25) respinge i costi o contributi (cfr. articolo 27) o riduce la sovvenzione (cfr. articolo 28), l'amministrazione erogatrice calolerà l'**importo definitivo rivisto della sovvenzione** per il beneficiario interessato.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

L'**importo definitivo rivisto della sovvenzione** per il beneficiario interessato sarà calcolato sulla base del contributo UE totale accettato e rivisto.

Calcolo del contributo UE totale accettato e rivisto

L'amministrazione erogatrice calcola innanzitutto il "contributo UE accettato e rivisto" per il beneficiario, per tutti i periodi di riferimento, calcolando i "costi accettati e rivisti" e i "contributi accettati e rivisti".

Successivamente, l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione (se del caso). Il risultato è il "contributo UE totale accettato e rivisto".

L'importo definitivo rivisto della sovvenzione, se inferiore all'importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario, sarà **recuperato** detraendo dall'importo definitivo della sovvenzione l'importo definitivo rivisto della stessa.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario} \\ \text{meno} \\ \text{importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario} \end{array} \right\}$$

L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario interessato una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di addebito** con le condizioni e la data di pagamento.

Eventuali recuperi presso le entità affiliate saranno gestiti tramite i loro beneficiari.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.4 Recupero forzato

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo dovuto sarà recuperato:

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

(a) mediante compensazione (senza il consenso del coordinatore o del beneficiario) con importi dovuti al coordinatore o al beneficiario dall'amministrazione erogatrice.

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE si può procedere alla compensazione dell'importo prima della data di pagamento indicata nella nota di addebito;

(b) mediante escussione delle garanzie finanziarie (se applicabile);

(c) considerando responsabili in solido altri beneficiari (se del caso; cfr. Scheda tecnica, punto 4.4);

(d) mediante l'avvio di azioni legali (cfr. articolo 43).

L'importo da recuperare sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo 22.5, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di addebito fino alla data di ricevimento del pagamento integrale (inclusa).

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2015/2366¹⁵.

22.5 Conseguenze dell'inosservanza

22.5.1 Se l'amministrazione erogatrice non paga entro i termini (cfr. sopra), i beneficiari hanno diritto agli **interessi di mora** al tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato della percentuale indicata nella Scheda tecnica (punto 4.2). Il tasso di riferimento della BCE da utilizzare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Se pari o inferiori a 200 EUR, gli interessi di mora sono versati al coordinatore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.

Gli interessi di mora non sono dovuti se tutti i beneficiari sono Stati membri dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della Convenzione).

¹⁵ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Il pagamento non sarà considerato tardivo in caso di sospensione dei pagamenti o del termine di pagamento (cfr. articoli 29 e 30).

Gli interessi di mora coprono il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento (cfr. sopra) fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi di mora non sono contabilizzati ai fini del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione.

22.5.2 Se un coordinatore viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la Convenzione o posto termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 23 — GARANZIE

23.1 Garanzia di prefinanziamento

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2), i beneficiari devono fornire una o più garanzie di prefinanziamento, conformemente ai tempi e agli importi figuranti nella Scheda tecnica.

Il coordinatore deve presentare all'amministrazione erogatrice una garanzia finanziaria insieme alla domanda di prefinanziamento.

La garanzia deve soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) è prestata da un istituto bancario o finanziario riconosciuto stabilito nell'UE o — su richiesta del coordinatore e previa accettazione dall'amministrazione erogatrice — da un terzo o da un istituto bancario o finanziario stabilito al di fuori dell'UE che offra una garanzia equivalente;
- (b) il garante è garante a prima richiesta e non esige che l'amministrazione erogatrice agisca in primo luogo contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione); e
- (c) rimane esplicitamente in vigore fino al pagamento finale e, se il pagamento finale assume la forma di un recupero, fino a cinque mesi dopo la notifica della nota di addebito al beneficiario.

La garanzia sarà svincolata entro il mese successivo.

23.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se i beneficiari violano l'obbligo di prestare la garanzia di prefinanziamento, il prefinanziamento non sarà versato.

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ARTICOLO 24 — CERTIFICATI

Non applicabile

ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI

25.1 Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice

25.1.1 Controlli interni

L'amministrazione erogatrice può controllare — durante l'azione o a posteriori — la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli obblighi dettati dalla Convenzione, compresa la valutazione dei costi e contributi, dei resoconti sullo stato di attuazione e delle relazioni.

25.1.2 Verifiche dei progetti

L'amministrazione erogatrice può effettuare verifiche in ordine alla corretta attuazione dell'azione e al rispetto degli obblighi dettati dalla Convenzione (verifiche generali del progetto o verifiche di questioni specifiche).

Dette verifiche del progetto possono essere avviate durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

Se necessario, l'amministrazione erogatrice può farsi assistere da esperti esterni indipendenti. In caso di ricorso a esperti esterni, il coordinatore o il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Oltre al resoconto continuo e ai rapporti già presentati, il coordinatore o il beneficiario interessato devono collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — informazioni e dati (anche in merito all'uso delle risorse). L'amministrazione erogatrice può chiedere ai beneficiari di trasmetterle tali informazioni direttamente. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Il coordinatore o il beneficiario interessato può essere invitato a partecipare alle riunioni, anche con gli esperti esterni.

Per le **visite in loco**, il beneficiario interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche agli esperti esterni) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati della verifica, sarà redatta una **relazione di verifica del progetto**.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

L'amministrazione erogatrice darà comunicazione formale della relazione di verifica del progetto al coordinatore o al beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni.

Le verifiche dei progetti (comprese le relazioni di verifica dei progetti) saranno nella lingua della Convenzione.

25.1.3 Audit

L'amministrazione erogatrice può effettuare audit della corretta attuazione dell'azione e del rispetto degli obblighi dettati dalla Convenzione.

Detti audit possono essere avviati durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al beneficiario interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

L'amministrazione erogatrice può impiegare il proprio servizio di audit, delegare gli audit a un servizio centralizzato o incaricare società di audit esterne. In caso di ricorso a una società esterna, il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Il beneficiario interessato deve collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — le informazioni (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali) per la verifica della conformità alla Convenzione. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Per le **visite in loco** il beneficiario interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche alla società di audit esterna) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'audit sarà steso un **progetto di relazione di audit**.

I revisori comunicano formalmente il progetto di relazione di audit al beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni (procedura di audit in contraddittorio).

La **relazione finale di audit** terrà conto delle osservazioni del beneficiario interessato, cui sarà formalmente comunicata.

La lingua degli audit (comprese le relazioni di audit) è la stessa della Convenzione.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

25.2 Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici

La Commissione europea ha gli stessi diritti dell'amministrazione erogatrice in materia di controlli, verifiche e audit.

25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento

I beneficiari devono permettere alla Commissione europea di accedere ai loro registri previsti per legge a fini di valutazione periodica delle forme semplificate di finanziamento utilizzate nei programmi dell'UE.

25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPP0 e della Corte dei conti europea

Possono effettuare controlli, verifiche, audit e indagini durante l'azione o a posteriori anche:

- l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), a norma dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013¹⁶ e (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁷;
- la Procura europea (EPP0), a norma del regolamento (UE) 2017/1939;
- la Corte dei conti europea, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Se richiesto da tali organi e istituzioni, il beneficiario interessato deve trasmettere informazioni accurate e complete nel formato richiesto (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali, anche in formato elettronico) e consentire l'accesso ai siti e ai locali per le visite o le ispezioni in loco, come previsto dai richiamati regolamenti.

A tal fine il beneficiario interessato deve conservare tutte le informazioni pertinenti relative all'azione, almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (punto 6) e in ogni caso fino alla conclusione di eventuali controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o azioni legali in corso.

¹⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

25.5 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati

25.5.1 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini nell'ambito della presente sovvenzione

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini svolti nel contesto della presente sovvenzione possono comportare un rifiuto (cfr. articolo 27), la riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28) o altre misure descritte al capitolo 5.

Un rifiuto o la riduzione della sovvenzione dopo il pagamento finale darà luogo a revisione dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. articolo 22).

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini durante l'attuazione dell'azione possono comportare una richiesta di modifica (cfr. articolo 39) della descrizione dell'azione di cui all'allegato 1.

Inoltre, i risultati di un'indagine dell'OLAF o dell'EPPO possono portare a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

25.5.2 Estensione da altre sovvenzioni

Non applicabile

25.6 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i costi o contributi non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile

CAPITOLO 5 CONSEQUENZE DELL'INOSSERVANZA

SEZIONE 1 RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI COSTI E CONTRIBUTI

27.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice rifiuterà — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — tutti i costi o contributi non ammissibili (cfr. articolo 6), in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Saranno rifiutati i costi o contributi non ammissibili.

27.2 Procedura

Se il rifiuto non comporta recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato il rifiuto e gli importi, indicandone i motivi. Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con il rifiuto (procedura di revisione del pagamento).

Se il rifiuto comporta recupero, l'amministrazione erogatrice applica la procedura in contraddittorio con lettera di preinformazione di cui all'articolo 22.

27.3 Effetti

Se decide di rifiutare dei costi o contributi, l'amministrazione erogatrice li detrae dai costi o contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. articolo 22).

ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

28.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — ridurre la sovvenzione per un beneficiario se:

- (a) il beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
 - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente Convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure
- (b) estensione dei risultati: non applicabile.

L'importo della riduzione sarà calcolato per ciascun beneficiario interessato e proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo UE accettato.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

28.2 Procedura

Se la riduzione della sovvenzione non comporta recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato la riduzione e l'importo da ridurre, indicandone i motivi. Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con la riduzione (procedura di revisione del pagamento).

Se la riduzione della sovvenzione comporta recupero, l'amministrazione erogatrice seguirà la procedura in contraddittorio con lettera di preinformazione di cui all'articolo 22.

28.3 Effetti

Se decide di ridurre la sovvenzione, l'amministrazione erogatrice detrae la riduzione e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. articolo 22).

SEZIONE 2 — SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO

29.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere il termine di pagamento se un pagamento non può essere eseguito perché:

- (a) la relazione richiesta (cfr. articolo 21) non è stata presentata o non è completa o sono necessarie ulteriori informazioni;
- (b) sussistono dubbi circa l'importo da pagare (ad es. domande sull'ammissibilità, necessità di una riduzione della sovvenzione ecc.) e sono necessari ulteriori controlli, verifiche, audit o indagini; oppure
- (c) vi sono altri problemi lesivi degli interessi finanziari dell'UE.

29.2 Procedura

L'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore la sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione **avrà effetto** il giorno in cui è inviata comunicazione.

Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è **revocata** — e il periodo restante per il pagamento riprende a decorrere (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il coordinatore può chiedere all'amministrazione erogatrice di confermare se la sospensione è mantenuta.

Se il termine di pagamento è stato sospeso per mancata conformità della relazione e non viene presentata la relazione rivista (o viene rifiutata, se presentata), l'amministrazione erogatrice può anche risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

30.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti per uno o più beneficiari se:

- (a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
 - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente Convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure
- (b) estensione dei risultati: non applicabile.

Se la sospensione riguarda i pagamenti di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice effettuerà pagamenti parziali per la parte o le parti non sospese. Se riguarda il pagamento finale, il pagamento (o il recupero) dell'importo restante dopo la revoca della sospensione sarà considerato il pagamento che chiude l'azione.

30.2 Procedura

Prima di sospendere i pagamenti, l'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere i pagamenti, indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

Al termine della procedura di sospensione, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma.

Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione sarà **revocata**. L'amministrazione erogatrice invierà una comunicazione formale al beneficiario interessato (e al coordinatore) e fisserà la data di fine della sospensione.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti ai beneficiari interessati.

ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

31.1 Sospensione della Convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio

31.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la sospensione della Convenzione di sovvenzione, in tutto o in parte, qualora circostanze eccezionali — in particolare eventi di forza maggiore (cfr. articolo 35) — ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione.

Il coordinatore deve presentare una richiesta formale di **modifica** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data alla quale ha effetto la sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di modifica; e
- la data prevista per la ripresa.

La sospensione **avrà effetto** il giorno indicato nella modifica.

Una volta che le circostanze consentono di riprendere l'attuazione, il coordinatore deve richiedere senza indugio un'altra **modifica** della Convenzione per fissare la data di fine della sospensione, la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la Convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella modifica. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di modifica.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere attuata alcuna unità. Le unità in corso devono essere interrotte e non è possibile avviarne di nuove. Non sono

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ammissibili i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione (cfr. articolo 6.3).

31.2 Sospensione della Convenzione di sovvenzione avviata dall'amministrazione erogatrice

31.2.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può sospendere la Convenzione, in tutto o in parte, se:

- (a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
 - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente Convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure
- (b) estensione dei risultati: non applicabile.

31.2.2 Procedura

Prima di sospendere la Convenzione, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere la Convenzione, indicandone i motivi e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione).

Una volta soddisfatte le condizioni per riprendere l'attuazione dell'azione, l'amministrazione erogatrice trasmetterà formalmente al coordinatore una **lettera di revoca della sospensione**, nella quale fisserà la data di fine della sospensione e lo inviterà a chiedere una modifica della Convenzione per fissare la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione),

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la Convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella lettera di revoca della sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di spedizione della lettera.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, non può essere attuata alcuna unità né è possibile avviare nuove unità e quelle in corso devono essere interrotte. Non sono ammissibili i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione (cfr. articolo 6.3).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

La sospensione della sovvenzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di un beneficiario (cfr. articolo 32) o di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28).

ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO

32.1 Risoluzione della Convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio

32.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la risoluzione della Convenzione.

Il coordinatore deve presentare una richiesta formale di **modifica** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data in cui il consorzio termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori") e
- la data alla quale ha effetto la risoluzione ("data di risoluzione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di modifica.

La risoluzione **avrà effetto** il giorno di risoluzione indicato nella modifica.

In assenza di motivi o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi non giustifichino la risoluzione, la Convenzione può considerarsi risolta in modo improprio.

32.1.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una **relazione finale** (per il periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima della data di fine lavori (cfr. articolo 22). Non sono ammissibili i costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la fine dei lavori.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in un rapporto periodico approvato (nessun costo/contributo se non è mai stata approvato alcun rapporto periodico).

Una risoluzione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio

32.2.1 Condizioni e procedura

Il coordinatore può chiedere la cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, su richiesta del beneficiario interessato o per conto degli altri beneficiari.

Il coordinatore deve presentare una richiesta formale di **modifica** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- il parere del beneficiario interessato (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto);
- la data in cui il beneficiario termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori");
- la data alla quale ha effetto la cessazione ("data di cessazione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di modifica.

Se la cessazione riguarda la partecipazione del coordinatore ed è chiesta senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto del consorzio).

La cessazione **avrà effetto** il giorno di cessazione indicato nella modifica.

In assenza di informazioni o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi non giustificano la cessazione, la partecipazione del beneficiario può considerarsi cessata in modo improprio.

32.2.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

- (i) una **relazione sulla distribuzione dei pagamenti** al beneficiario interessato;
- (ii) una **relazione di cessazione** della partecipazione del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento rimanente fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, il rendiconto finanziario, la spiegazione dell'uso delle risorse e, se del caso, il certificato relativo ai rendiconti finanziari;
- (iii) una seconda **richiesta di modifica** (cfr. articolo 39) con altre modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e budget di previsione del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione; cambiamento di coordinatore ecc.).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo dovuto al beneficiario sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima della data di fine lavori (cfr. articolo 22). Non sono ammissibili i costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la fine dei lavori.

Le informazioni contenute nella relazione di cessazione devono essere incluse nel rapporto periodico per il periodo di riferimento successivo (cfr. articolo 21).

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione di cessazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in un rapporto periodico approvato (nessun costo/contributo se non è mai stato approvato alcun rapporto periodico).

Se non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine, l'amministrazione erogatrice riterrà che:

- il coordinatore non abbia distribuito alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la seconda richiesta di modifica è accettata dall'amministrazione erogatrice, la Convenzione è **modificata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).

Se la seconda richiesta di modifica è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), la Convenzione può essere risolta (cfr. articolo 32).

Una cessazione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 31) o alla risoluzione della Convenzione (cfr. articolo 32).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

32.3 Risoluzione della Convenzione di sovvenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice

32.3.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari se:

- (a) uno o più beneficiari non aderiscono alla Convenzione (cfr. articolo 40);
- (b) nell'azione o nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria di un beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione dell'azione o mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione (anche legato a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione);
- (c) a seguito della cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, le necessarie modifiche alla Convenzione (e il loro impatto sull'azione) sono tali da rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (d) l'attuazione dell'azione è diventata impossibile o i cambiamenti necessari al suo proseguimento sono tali da mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (e) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) è soggetto a una procedura fallimentare o a procedure analoghe (tra cui insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione delle attività commerciali ecc.);
- (f) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) viola gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali;
- (g) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;
- (h) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è colpevole di frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, nel riciclaggio di denaro, in reati

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

connessi al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo), nel lavoro minorile o nella tratta di esseri umani;

- (i) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è stato creato in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nel paese di origine (o ha creato un'altra entità a tal fine);
- (j) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
 - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente Convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.);
- (k) estensione dei risultati: non applicabile.
- (l) nonostante la richiesta specifica dell'amministrazione erogatrice, un beneficiario non richiede — per il tramite del coordinatore — una modifica della Convenzione per porre termine alla partecipazione di uno dei suoi partner associati che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere d), f), e), g), h), i) o j) e per riassegnarne gli incarichi.

32.3.2 Procedura

Prima di risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice invia al coordinatore o al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di procedere alla risoluzione/cessazione, indicandone i motivi, e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la risoluzione/cessazione e la data alla quale questa avrà effetto (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

Nel caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore al termine della procedura.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

La risoluzione/cessazione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione; "data di risoluzione/cessazione").

32.3.3 Effetti

(a) Per la **risoluzione della Convenzione di sovvenzione:**

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una relazione **finale** (per l'ultimo periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).

L'amministrazione erogatrice calolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima che abbia effetto la risoluzione (cfr. articolo 22). Non sono ammissibili i costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione.

Se la Convenzione è risolta per violazione dell'obbligo di presentare relazioni, il coordinatore non può presentare alcuna relazione dopo la risoluzione.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in un rapporto periodico approvato (nessun costo/contributo se non è mai stato approvato alcun rapporto periodico).

La risoluzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28) o di comminare sanzioni amministrative (cfr. articolo 34).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

(b) Per la **cessazione della partecipazione del beneficiario:**

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

- (i) una **relazione sulla distribuzione dei pagamenti** al beneficiario interessato;

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

- (ii) una **relazione di cessazione** della partecipazione del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento rimanente fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, il rendiconto finanziario, la spiegazione dell'uso delle risorse e, se del caso, il certificato relativo ai rendiconti finanziari;
- (iii) una **richiesta di modifica** (cfr. articolo 39) con tutte le modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e budget di previsione del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione; cambiamento di coordinatore ecc.).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo dovuto al beneficiario sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima che la cessazione abbia effetto (cfr. articolo 22). Non sono ammissibili i costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la cessazione.

Le informazioni contenute nella relazione di cessazione devono essere incluse nel rapporto periodico per il periodo di riferimento successivo (cfr. articolo 21).

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione di cessazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in un rapporto periodico approvato (nessun costo/contributo se non è mai stato approvato alcun rapporto periodico).

Se non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine, l'amministrazione erogatrice riterrà che:

- il coordinatore non abbia distribuito alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la richiesta di modifica è accettata dall'amministrazione erogatrice, la Convenzione è **modificata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).

Se la richiesta di modifica è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), la Convenzione può essere risolta (cfr. articolo 32).

Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

SEZIONE 3 ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO

33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai beneficiari o a terzi in conseguenza dell'esecuzione della Convenzione, anche per colpa grave.

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati da uno dei beneficiari o da altri soggetti partecipanti all'azione, in conseguenza dell'esecuzione della Convenzione.

33.2 Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari devono risarcire l'amministrazione erogatrice di eventuali danni da quella subito in conseguenza dell'attuazione dell'azione o della mancata attuazione dell'azione in piena conformità alla Convenzione, a condizione che siano imputabili a colpa grave o dolo.

La responsabilità non si estende alle perdite indirette o a danni analoghi (come il mancato guadagno, la perdita di reddito o la perdita di contratti), a condizione che non siano imputabili a un atto doloso o a una violazione della riservatezza.

ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Nulla nella presente Convenzione potrà interpretarsi in modo da impedire l'adozione di sanzioni amministrative (come l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'UE e/o le sanzioni pecuniarie) o di altre misure di diritto pubblico, in aggiunta o in alternativa alle misure contrattuali previste dalla presente Convenzione (cfr. ad esempio articoli da 135 a 145 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e articoli 4 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁸).

SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE

La parte cui è stato impedito per causa di forza maggiore di adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione non può considerarsi in violazione degli stessi.

Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento che:

¹⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (*GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1*).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

- impedisce alle parti di adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione;
- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti;
- non è attribuibile a errore o negligenza delle parti (o di altri soggetti partecipanti all'azione); e
- si rivela inevitabile, nonostante la diligenza impiegata.

Qualsiasi situazione di forza maggiore deve essere formalmente comunicata all'altra parte, senza ritardo, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

Le parti devono prendere immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e si adoperano al meglio per riprendere quanto prima l'attuazione dell'azione.

CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

36.1 Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica

La comunicazione ai fini della Convenzione (informazioni, richieste, osservazioni, "comunicazioni formali" ecc.) deve:

- essere scritta;
- identificare chiaramente la Convenzione (numero ed eventuale acronimo del progetto); e
- avvenire su moduli e modelli, se disponibili.

Fatta eccezione per le comunicazioni formali, la comunicazione dovrebbe essere elettronica.

Le comunicazioni formali devono essere inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento ("comunicazione formale su carta").

Le comunicazioni formali possono tuttavia essere inviate per via elettronica, in particolare con avviso di ricevimento, se lo consente il diritto nazionale applicabile dello Stato membro interessato.

36.2 Data delle comunicazioni

Le comunicazioni sono considerate avvenute al momento in cui sono inviate dal mittente (alla data e all'ora d'invio).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

Le comunicazioni formali su carta inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento sono considerate avvenute:

- alla data di consegna da parte del servizio postale; o
- al termine ultimo per il ritiro presso l'ufficio postale.

ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le disposizioni contenute nella Scheda tecnica prevalgono sul resto dei termini e delle condizioni della Convenzione.

L'allegato 5 prevale sui termini e sulle condizioni; i termini e le condizioni prevalgono sugli allegati diversi dall'allegato 5.

Le disposizioni di cui all'allegato 2 prevalgono su quelle dell'allegato 1.

ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI

Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71¹⁹, i periodi di tempo espressi in giorni, mesi o anni vengono calcolati a partire dal momento in cui si verifica l'evento determinante.

Il giorno nel quale si verifica tale evento non è computato nel periodo.

Per "giorni" si intendono i giorni di calendario e non i giorni lavorativi.

ARTICOLO 39— MODIFICHE

39.1 Condizioni

La Convenzione può essere modificata, purché le modifiche non rimettano in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violino il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Le modifiche possono essere chieste da una delle parti.

39.2 Procedura

La parte che chiede una modifica deve presentare una richiesta di modifica (cfr. articolo 36).

Il coordinatore invia e riceve le richieste di modifica per conto dei beneficiari (cfr. allegato 4). Se è richiesto il cambiamento del coordinatore senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).

¹⁹ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

La richiesta di modifica deve contenere:

- i motivi;
- gli idonei documenti giustificativi; e
- per un cambiamento di coordinatore senza il suo consenso: il parere del coordinatore (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto).

L'amministrazione erogatrice può chiedere ulteriori informazioni.

Se concorda con la richiesta, la parte destinataria deve firmare la modifica entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione (o di altra informazione richiesta dall'amministrazione erogatrice). In caso di disaccordo, dovrà comunicare formalmente il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il termine può essere prorogato, se necessario ai fini della valutazione della richiesta. Se non pervengono comunicazioni entro il termine, la richiesta è considerata respinta.

Una modifica **entra in vigore** il giorno della firma della parte destinataria.

Una modifica **ha effetto** alla data di entrata in vigore o ad altra data indicata nella modifica.

ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI

40.1 Adesione dei beneficiari menzionati nella Premessa

I beneficiari diversi dal coordinatore devono aderire alla Convenzione firmando il modulo di adesione (cfr. allegato 4).

I beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla Convenzione con effetto a partire dalla sua entrata in vigore (cfr. articolo 44).

40.2 Aggiunta di nuovi beneficiari

In casi giustificati i beneficiari possono chiedere l'aggiunta di un nuovo beneficiario.

A tal fine il coordinatore deve presentare una richiesta di modifica a norma dell'articolo 39, che deve comprendere un modulo di adesione (cfr. allegato 4) firmato dal nuovo beneficiario.

I nuovi beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla Convenzione con effetto a partire dalla data della loro adesione riportata nell'apposito modulo (cfr. allegato 4).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Non applicabile

ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE

I beneficiari non possono cedere a terzi nessuna pretesa pecuniaria nei confronti dell'amministrazione erogatrice, salvo esplicito accordo scritto dell'amministrazione erogatrice sulla scorta di una richiesta scritta motivata del coordinatore (per conto del beneficiario interessato).

Se l'amministrazione erogatrice non accetta la cessione o non sono rispettate le relative condizioni, la cessione non produrrà effetti.

In nessun caso una cessione può sollevare i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'amministrazione erogatrice.

ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

43.1 Diritto applicabile

La Convenzione è disciplinata dal diritto dell'UE, integrato se necessario dal diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

43.2 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o validità della Convenzione, le parti devono adire l'organo giurisdizionale competente dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Per gli eventuali beneficiari non UE, tali controversie devono essere sottoposte agli organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio — salvo se un accordo di associazione al programma dell'UE prevede l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

Se una controversia riguarda una sanzione amministrativa, una compensazione o un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE (cfr. articoli 22 e 34), i beneficiari devono adire il Tribunale — o, in appello, la Corte di giustizia — ai sensi dell'articolo 263 TFUE.



UNIONE EUROPEA



Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE

La Convenzione entrerà in vigore il giorno della firma dell'ultima parte, ossia dell'amministrazione erogatrice (AN).

FIRME

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

Per il beneficiario/coordinatore

Il Rappresentante Legale

(Funzione / Nome e Cognome)

Per l'amministrazione erogatrice (AN)

**Il Direttore Generale
Dott. Flaminio Galli**



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Università
e della Ricerca

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BUDGET DI PREVISIONE

[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]
https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/



UNIONE EUROPEA



Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL'AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]
https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Università
e della Ricerca

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ALLEGATO 3 - IMPORTI APPLICABILI

[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]
https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Università
e della Ricerca

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

ALLEGATO 4 - MODULO DI ADESIONE PER BENEFICIARI

[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]
https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/

ALLEGATO 5 - NORME SPECIFICHE

1. IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 5.2)

1.1 INCREMENTO DELLA SOVVENZIONE A SEGUITO DI RIDISTRIBUZIONE DEI FONDI

Nel quadro della redistribuzione dei fondi per la mobilità dell'istruzione superiore, o nel caso di disponibilità di fondi aggiuntivi all'Agenzia Nazionale da (ri)assegnare ai beneficiari, l'importo totale massimo della sovvenzione indicato all'articolo 5.2 può essere aumentato mediante emendamento a norma dell'articolo 39, se:

- a) il beneficiario non ha ottenuto l'intero importo richiesto in fase di candidatura a causa dell'elevato numero di domande e del budget limitato per regione;
- b) le attività di mobilità riguardanti la regione per la quale vengono chiesti ulteriori finanziamenti erano già incluse nella candidatura e avevano superato la valutazione qualitativa;
- c) in base alle informazioni contenute nel rapporto periodico sullo stato di attuazione e in base ai dati riportati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+, l'attuazione delle mobilità inizialmente approvate è in linea con la sovvenzione accordata;

L'importo finale della sovvenzione assegnata non deve essere superiore all'importo totale della sovvenzione richiesta dal candidato in fase di candidatura.

1.2. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE A SEGUITO DI UN NUMERO RIDOTTO DI ATTIVITA' DI MOBILITA' REALIZZATE

Laddove il Rapporto Periodico mostri un numero particolarmente esiguo di attività di mobilità, che implica che il beneficiario non utilizzerà per intero la sovvenzione ricevuta, l'importo totale massimo della sovvenzione indicata all'articolo 5.2 potrà essere ridotto mediante un emendamento a norma dell'articolo 39.

1.3. INCREMENTO DELLA SOVVENZIONE PER IL SUPPORTO ALL'INCLUSIONE E COSTI ECCEZIONALI

Poiché i costi del supporto all'inclusione e i costi eccezionali a causa della loro natura ad hoc non possono essere inclusi nel budget iniziale in fase di candidatura, il beneficiario, una volta selezionati i partecipanti con minori opportunità, può chiedere, attraverso un emendamento, un incremento della sovvenzione. Tale supporto all'inclusione può essere fornito dall'Agenzia Nazionale ai partecipanti con minori opportunità e alla loro organizzazione oppure, in caso di costi eccezionali, come specificato negli allegati 2 e 3.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

2. FLESSIBILITÀ DI BUDGET (— ARTICOLO 5.5)

Non sono consentiti trasferimenti di budget **tra regioni**.

Non è consentito aggiungere paesi non indicati nell'Allegato 1.

Per quanto riguarda l'articolo 5.5, è necessario un emendamento per qualsiasi trasferimento di budget tra le categorie di budget supporto individuale e il viaggio per la mobilità in uscita e supporto individuale e il viaggio per la mobilità in entrata **che superi il 40 % della sovvenzione** assegnata al Progetto e indicata nell'allegato 1.

Per quanto riguarda l'articolo 5.5, è necessario un emendamento se i trasferimenti di budget dalla categoria di budget **Supporto Organizzativo** superano il 50 % del totale dei fondi assegnati a tale categoria. Non è consentito alcun trasferimento da una qualsiasi categoria di budget al **Supporto organizzativo**.

3. DESTINATARI DEL SUPPORTO FINANZIARIO A TERZI (— ARTICOLO 9.4)

Se, durante l'implementazione del progetto, il beneficiario debba fornire supporto ai partecipanti, il beneficiario è tenuto a fornire tale supporto conformemente alle condizioni specificate nell'allegato 1, allegato 2 e allegato 3.

Il beneficiario gestisce il budget per le attività di mobilità tra gli Stati membri dell'UE o i paesi terzi associati al programma e i paesi terzi non associati al programma, compresi tutti i costi relativi alla mobilità degli studenti e del personale in entrata e in uscita.

Il beneficio deve:

- a) trasferire per intero ai partecipanti alle attività di progetto il supporto individuale e il supporto per il viaggio, se eleggibile a norma dell'allegato 2, applicando i massimali dei contributi unitari, come indicato nell'allegato 3; **oppure**
- b) fornire ai partecipanti alle attività di progetto il supporto per le stesse categorie di budget di cui sopra, sotto forma di fornitura di beni e servizi richiesti. In tal caso, il beneficiario deve garantire che la fornitura di tali beni e servizi soddisfi gli standard di qualità e sicurezza necessari.

Il beneficiario può scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso, le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la relativa opzione si riferisce.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

4. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI

Per i partecipanti con minori opportunità il beneficiario deve garantire, ove possibile, che il supporto all'inclusione o contributo aggiuntivo per minori opportunità sia anticipato al fine di agevolare la partecipazione alle attività.

5. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15)

5.1. RENDICONTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

Nel Rapporto Finale i beneficiari riferiranno sulle misure messe in atto per garantire la conformità del trattamento dei dati al regolamento (UE) 2018/1725, in linea con gli obblighi stabiliti all'articolo 15, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento, conservazione dei dati, contributo alle attività di audit, comprese le ispezioni, tenuta di registri di dati personali di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.

5.2 INFORMAZIONE DEI PARTECIPANTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I beneficiari forniranno ai partecipanti l'informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima di inserirli nei sistemi elettronici per la gestione delle attività di mobilità Erasmus+.

6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16)

6.1 ELENCO DELLE CONOSCENZE PREESISTENTI

Laddove esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale (compresi i diritti di terzi) preesistenti alla Convenzione, i beneficiari devono stilare un elenco di tali diritti preesistenti, specificando i titolari dei diritti.

Prima di avviare l'azione, il beneficiario/coordinatore deve presentare l'elenco all'amministrazione erogatrice.

6.2 MATERIALI DIDATTICI

Qualora i beneficiari producano materiali didattici nell'ambito del progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili su internet, gratuitamente e mediante open licenses²⁰. I

~~~~~  
<sup>20</sup> Licenza aperta: licenza mediante la quale il proprietario di un'opera autorizza altri a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Esistono diverse licenze aperte a seconda del grado di autorizzazione o delle limitazioni imposte; il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una licenza aperta. Una licenza aperta non costituisce trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

beneficiari devono garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, i beneficiari devono rimuovere il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni, al fine di evitare il rischio che il dominio possa essere rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

## **7. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4)**

I beneficiari devono riconoscere il supporto ricevuto nell'ambito del programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social media.

Le linee guida sull'identità visiva per il beneficiario e altre terze parti sono disponibili sul sito web:

[https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility\\_en](https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en)

### **7.1 PIATTAFORMA DEI RISULTATI DEI PROGETTI ERASMUS+**

Se il progetto ha prodotto risultati che possono essere condivisi, il beneficiario li metterà a disposizione sulla piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+ (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>).

## **8. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE (— ARTICOLO 18)**

### **8.1 MISURE RESTRITTIVE DELL'UE**

I beneficiari devono garantire che la sovvenzione dell'UE non vada a vantaggio di partner associati, subappaltatori o destinatari del supporto finanziario a terzi che siano soggetti a misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### **8.2 SESSIONI INFORMATIVE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIE**

Il beneficiario deve partecipare alle sessioni informative e alle attività di formazione che l'Agenzia nazionale definisce obbligatorie.

## **9. RELAZIONI (— ARTICOLO 21)**

### **9.1 STRUMENTO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE ERASMUS+**

Il beneficiario/coordinatore è tenuto ad utilizzare lo strumento web per la gestione e rendicontazione fornito dalla Commissione Europea per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del Progetto (comprese quelle che non sono state direttamente supportate con fondi UE) e per redigere e trasmettere il Rapporto Periodico (se disponibile nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'articolo 21.2) e il Rapporto Finale. Il beneficiario non può esternalizzare le attività di



Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

rendicontazione e non può fornire l'accesso allo strumento di gestione e rendicontazione a persone esterne alla propria organizzazione.

Le attività di mobilità devono essere inserite nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ prima della loro data di inizio e riviste una volta che sono state completate.

## **9.2 RAPPORTO PERIODICO**

Il Rapporto Periodico include una parte analitica.

Tale parte analitica è costituita da una panoramica dell'attuazione dell'azione. Deve essere presentata utilizzando il modello fornito dall'Agenzia nazionale.

Firmando la relazione analitica i beneficiari dichiarano che le informazioni sono complete, affidabili e veritiere.

Per il rapporto periodico, oltre alla parte tecnica deve essere fornito un rendiconto finanziario.

## **9.3 RAPPORTO FINALE**

Il Rapporto Finale deve contenere le informazioni indicate di seguito.

### 1. Contributi unitari utilizzati per categorie di budget:

- Supporto organizzativo
- Supporto individuale
- Supporto per il viaggio
- Supporto all'inclusione delle organizzazioni

### 2. Costi reali sostenuti per categorie di budget:

- Costi eccezionali
- Supporto all'inclusione dei partecipanti

Nell'ambito del controllo del rapporto finale, l'Agenzia Nazionale può richiedere documentazione giustificativa per qualsiasi dei costi dichiarati dal beneficiario nel rapporto finale.

## **9.4 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE**

Il Rapporto Finale sarà valutato congiuntamente ai report dei partecipanti alla mobilità, utilizzando un quadro comune di criteri qualitativi che tengano in considerazione:

- a) la misura in cui il progetto è stato realizzato nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione;

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

- b) la misura in cui il progetto è stato realizzato nel rispetto degli standard qualitativi e di conformità come specificati nella Carta Erasmus per l'istruzione Superiore e negli accordi interistituzionali applicabili;
- c) la misura in cui gli importi dei contributi dovuti ai partecipanti alle attività di mobilità sono stati loro trasferiti nel rispetto delle disposizioni contrattuali definite nell'Accordo tra il beneficiario e il partecipante, secondo i modelli riportati nell'allegato 6 della Convenzione.

Al Rapporto Finale sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 100 punti. Se l'Agenzia nazionale ritiene che il modo in cui il progetto è stato attuato non rispetti gli standard qualitativi sottoscritti dal beneficiario, l'Agenzia Nazionale può richiedere, in aggiunta o in alternativa, al beneficiario di preparare e realizzare un piano di azione entro un lasso di tempo concordato, al fine di garantire il rispetto degli standard richiesti. Se il beneficiario non attua il piano d'azione in maniera soddisfacente entro la scadenza prevista, l'Agenzia Nazionale può suggerire alla Commissione europea di revocare al beneficiario la Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE).

### **10. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3)**

Se nella Scheda Tecnica non sono previsti ulteriori prefinanziamenti, il beneficiario può comunque farne richiesta senza chiedere un emendamento alla convenzione. La richiesta deve essere debitamente motivata e accompagnata da un rapporto periodico. La richiesta non può superare il 100% dell'importo massimo della sovvenzione di cui al punto 4.2 della Scheda Tecnica e può essere presentata solo una volta che almeno il 70% dei precedenti prefinanziamenti è stato utilizzato.

Il beneficiario deve garantire che le attività del progetto per cui è stata assegnata una sovvenzione siano ammissibili conformemente alle regole della Guida al Programma Erasmus+ e alla presente Convenzione.

L'Agenzia nazionale considererà inammissibili qualsiasi attività non conforme alle regole della Guida al Programma Erasmus+, integrate dalle norme della presente Convenzione.

Gli importi della sovvenzione corrispondenti a tali attività saranno recuperati integralmente. Il recupero riguarderà tutte le categorie di budget per le quali è stata attribuita una sovvenzione in relazione all'attività dichiarata inammissibile.

### **11. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25)**

In base a quanto disposto dall'Articolo 21 e 25 il beneficiario/coordinatore o i beneficiari interessati, devono fornire all'Agenzia Nazionale copie cartacee o elettroniche dei documenti giustificativi indicati nell'allegato 2, a meno che l'Agenzia Nazionale non richieda la consegna degli originali. Dopo averli esaminati, l'Agenzia Nazionale deve restituire i documenti giustificativi originali al beneficiario interessato. Qualora non sia legalmente autorizzato a

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

trasmettere la documentazione in originale, il beneficiario potrà inviare copie conformi agli originali.

Il progetto può essere sottoposto: desk check, on the spot check (controlli in loco) e system check (controllo di sistema). A tal fine l'Agencia Nazionale può richiedere al beneficiario di fornire ulteriori documenti giustificativi o prove diversi da quelli di cui all'allegato 2 e solitamente richiesti per quel tipo di controllo.

### **11.1 DESK CHECK**

Il Desk check è un controllo approfondito dei documenti giustificativi effettuato dall'AN nelle proprie sedi, che può essere eseguito durante o dopo la fase del rapporto finale. A seguito di specifica richiesta da parte dell'AN, il beneficiario deve trasmettere all'AN i documenti giustificativi per ogni categoria di budget.

### **11.2 VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT CHECKS)**

L'Agencia nazionale svolge le verifiche sul posto ("On-the-spot checks") presso le sedi del beneficiario o presso ogni altra sede rilevante dal punto di vista dell'esecuzione del Progetto. Durante le verifiche sul posto il beneficiario deve mettere a disposizione dell'AN tutti i documenti giustificativi in originale per tutte le categorie di budget e deve consentire all'AN l'accesso alle registrazioni delle spese relative al Progetto nella propria contabilità.

Le verifiche sul posto possono assumere le seguenti forme di controllo:

- a) **Controlli in loco ("On the spot checks") durante la realizzazione del progetto:** eseguito durante l'attuazione del progetto in modo che l'Agencia nazionale possa controllare direttamente la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività e di tutti i partecipanti al progetto e accertare il rispetto degli impegni assunti a seguito degli accordi interistituzionali.
- b) **Controlli in loco ("On the spot checks") dopo il completamento del progetto:** eseguito dopo la conclusione del progetto e in genere dopo il controllo del rapporto finale.

### **11.3 CONTROLLI DI SISTEMA (SYSTEM CHECK)**

Il controllo di sistema (system check) serve a determinare il sistema utilizzato dal beneficiario per la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito del Programma, nonché il rispetto degli impegni assunti a seguito dell'accreditamento. Il controllo di sistema serve ad accertare la conformità del beneficiario alle regole di attuazione che si è impegnato a rispettare nel quadro del Programma Erasmus+. Il beneficiario deve consentire all'Agencia nazionale di verificare la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività progettuali e dei partecipanti con tutti i mezzi documentali, compresa la documentazione video e fotografica delle attività svolte, al fine di escludere doppi finanziamenti o altre irregolarità.

## **12. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28)**

L'Agenzia nazionale può valutare se il Progetto è eseguito in modo insoddisfacente, parziale o in ritardo sulla base del Rapporto Finale trasmesso dal beneficiario. o da altre fonti pertinenti compresi i report dei partecipanti o le visite di monitoraggio, i rapporti sull'accREDITAMENTO, i "desk-check" o i controlli in loco ("on the spot checks") effettuati dall'Agenzia nazionale. In linea con la procedura di attribuzione del punteggio al Rapporto finale di cui all'allegato 5, articolo 9.4, l'Agenzia nazionale può ridurre l'importo finale della sovvenzione per il supporto organizzativo come segue:

- 10 % se il rapporto finale ottiene un punteggio di almeno 50 punti e inferiore a 60;
- 25 % se il rapporto finale ottiene un punteggio di almeno 40 punti e inferiore a 50;
- 50 % se il rapporto finale ottiene un punteggio di almeno 25 punti e inferiore a 40;
- 75 % se il rapporto finale ottiene un punteggio inferiore a 25 punti.

## **13. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36)**

Le notifiche formali su carta indirizzate all'amministrazione erogatrice devono essere inviate all'indirizzo dell'Agenzia nazionale indicato nella premessa.

Le notifiche formali su carta indirizzate ai beneficiari devono essere inviate alla loro sede legale indicata nella premessa.

## **14. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI**

L'Agenzia nazionale e la Commissione monitoreranno la corretta attuazione della Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore da parte del beneficiario e il rispetto degli impegni definiti nei relativi accordi interistituzionali.

Nel caso in cui il monitoraggio rilevi debolezze, il beneficiario deve mettere a punto e attuare un piano d'azione entro i tempi indicati dall'Agenzia nazionale o dalla Commissione. In assenza di adeguate e tempestive azioni correttive da parte del beneficiario, l'Agenzia nazionale può suggerire alla Commissione di sospendere o revocare la carta Erasmus per l'istruzione superiore conformemente alle disposizioni stabilite nella Carta.

## **15. SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)**

Il beneficiario deve promuovere, monitorare e supportare l'uso dei corsi di lingua nella piattaforma per il supporto linguistico online (OLS).

Il beneficiario deve monitorare l'uso dell'OLS da parte dei partecipanti sulla base delle informazioni disponibili nello strumento di gestione, e deve comunicare nel rapporto finale il

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

numero di valutazioni linguistiche utilizzate e di corsi di lingua seguiti, se le relative statistiche sono disponibili.

## **16. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI**

Il beneficiario deve porre in essere procedure e meccanismi efficaci, volti a garantire la sicurezza e la protezione dei partecipanti al progetto.

Il beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti nelle attività di mobilità.

Il beneficiario deve sottoscrivere accordi con i partecipanti che specifichino i dettagli delle attività (data di inizio e fine), il supporto finanziario e le modalità di pagamento e di assicurazione.

## **17. ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE**

### **17.1 PAGAMENTI ATTRAVERSO GIROFONDI TRA CONTI DI TESORERIA UNICA**

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del Decreto-Legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del Decreto-Legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

### **17.2 COMUNICAZIONI A MEZZO PEC**

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

### **17.3 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Considerato l'art 6 del Decreto-Legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità della stessa.

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

## 17.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.



UNIONE EUROPEA



Numero Convenzione: 2024-1-IT02-KA171-HED-000206831

## ALLEGATO 6 - MODELLO DI ACCORDO TRA BENEFICIARI E PARTECIPANTI

[Pubblicato sulla Pagina dei Servizi ai Beneficiari]  
[https://servizi.erasmusplus.it/servizi\\_v2/](https://servizi.erasmusplus.it/servizi_v2/)